



Tribunale di Como
Sezione Fallimentare Ufficio di Como
IL GIUDICE DELEGATO

dott. Marco Mancini,

visto il piano del consumatore depositato da PASQUALE IMPELLIZZERI E TECLA PERROTTA;
esaminata la documentazione depositata nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C. Dott AUGUSTO FUMAGALLI;
ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede nella provincia di Como;
rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;
considerato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;
dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive in rapporto alle quali si debba valutare l'opportunità della sospensione, così come previsto dall'art.12 bis comma II della legge in esame;
visto l'art. 12 bis l. n. 3/2012;

FISSA

l'udienza del 14/02/2022 10:00 per l'esame dello per l'esame del piano;

dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno 40 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, a cura del debitore istante o del professionista nominato;

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito www.tribunaledicomo.it entro 15 gg da oggi

ordina

la trascrizione del presente decreto sugli immobili oggetto della proposta, a cura dell'organismo di composizione della crisi, e a spese dei debitori presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

dispone

ove in corso la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, potendo in astratto pregiudicare la fattibilità del piano.

Si comunichi agli istanti e all'OCC.

Como, 19/11/2021

II GIUDICE DELEGATO

Dott. Marco Mancini

PIANO PROPOSTO

La proposta prevede la suddivisione dei creditori in tre classi:

Classe A) Creditori per spese di procedura: comprende i compensi dell'Organismo di Composizione della Crisi, stimati dall'O.C.C. con l'ausilio del professionista in Euro 2.650,86 di cui Euro 796,00 già corrisposti a titolo di acconto e pertanto residuo pagamento di Euro 1.854,86 nonché spese vive stimate in Euro 310,00 per la procedura (registrazione atti, spese bancarie);

Classe B) Crediti privilegiati ex art. 2752 c.c.: questa classe comprende i crediti muniti di privilegio ex art. 2752 per un totale di € 1.357,10, costituita dalla posizione debitoria dell'Agenzia Entrate servizio di riscossione per euro 380,46, del Comune di Lurate Caccivio per euro 476,64 e dell'avv. Ribocco per euro 500,00.

Classe C) Crediti chirografari: questa classe comprende tutti i crediti derivanti da finanziamenti, cessioni del quinto, delegazioni di pagamento, carte revolving e altri debiti come da prospetto debiti allegato pari ad un totale di € di 54.145,72, non garantiti né privilegiati per i quali i ricorrenti propongono il 20% per un totale da corrispondere di di € 10.829,14.

Si precisa altresì che l'importo delle suddette rate non tengono conto di eventuali pagamenti successivi al deposito della proposta, e pertanto l'importo inserito nel piano da corrispondere a detti creditori verrà ricalcolato tenendo conto di tali pagamenti successivi.

	Importo del debito	Percentuale di soddisfacimento del debito	Importo del debito da pagare
Classe A)	€ 2.164,86	100%	€ 2.164,86
Classe B)	€ 1.357,10	100%	€ 1.357,10
Classe C)	€ 54.145,72	20%	€ 10.829,14
TOTALE	€ 57.667,68		€ 14.351,10

I ricorrenti intendono proporre un piano del consumatore così articolato, destinando la somma di Euro 300,00 mensili della pensione del Sig. Pasquale Impellizzeri da destinare al soddisfacimento dei debiti in misura del 20% per la classe C) e in misura del 100% per la classe A) e B) per anni quattro pari a n. 48 rate.

Le somme vengono messe a disposizione tramite la trattenuta della pensione del

STUDIO LEGALE
Avv. Davide Ribeco
Via Piave, 6 - 21100 Varese
Cell. 340/7164403 - fax 0332/1520078
Pec: davide.ribecco@varese.pecavvocati.it
E-mail: davideribecco@yahoo.it

Sig. Pasquale Impellizzeri con faccenda e annullamento della precedente disposizione di trattenuta del quinto, come previsto dall'art. 8 comma 1-bis della Legge 176 del 18 dicembre 2020 nonché da ormai consolidata giurisprudenza (Tribunale di Napoli Nord 16.05.2018, Tribunale di Livorno 15.02.2017, Tribunale di Bergamo 15.01.2017, Tribunale di Torino 08.06.2016, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 21.07.2016, Tribunale di Pisa 24.10.2016, Tribunale di Siracusa 17.06.2016, Corte di Cassazione sec. civ. III sentenza 17.01.2012 n. 551 e Cass. 31.05.2005 n. 17590).

Le somme messe a disposizione da parte dei Sig.ri Impellizzeri Pasquale e Parrotta Tecla si ritengono possano essere sufficienti a chiedere l'accoglimento del piano del consumatore, anche per esigui debiti facenti capo al coniuge, il quale risulta solo coobbligato e che non ritiene ragionevole proporre la liquidazione dell'unico bene immobile in cui risiedono valutato in Euro 25.000 in base a perizia di parte giurata dal Geom. Lombardo Valentino con studio in Vertemate con Minoprio - Via Carcano n. 2.

I creditori dei ricorrenti sono quelli indicati nel suindicato elenco, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui allo stesso allegato.

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione del Dr. Augusto Fumagalli con studio in Mariano Comense (Co) in via Nazario Sauro n. 6, tel. 031 747 147 fax 031 751 161, indirizzo pec: augusto.fumagalli@pec.commercialisti.it, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi.

Tutto ciò premesso le parti ricorrenti debentrici,

PROPONGONO

La soddisfazione dei creditori con classe A e B nella misura del 100% e dei creditori con classe C nella misura del 20% secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore come dinanzi specificato e la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra,

001515